

CONTRATTO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORI TEMPORANEO DI UN NUMERO MASSIMO DI 35 (TRENTACINQUE) UNITA' LAVORATIVE PER LA DURATA DI MASSIMO 24 (VENTIQUATTRO) MESI - CIG 906764053E

Con la seguente scrittura valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

La **Sidra Spa**, con sede in Catania, via Vagliasindi n. 53, partita IVA 03291390874, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, Prof. Fabio Fatuzzo, d'ora innanzi semplicemente "Sidra", da una parte;

E

La ditta **TEMPORARY S.P.A.**, con sede in Piazza del Gesu', 46 (ROMA) - P.IVA 12288660157, in persona del Legale Rappresentante Michele Carriero, nato a Brindisi (BR) il 16/12/1970, C.F. CRRMHL70T16B180X, d'ora innanzi denominata "**TEMPORARY S.P.A**"

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/12/2021 è stata avviata procedura aperta attraverso un sistema di Gara Telematica, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., da valutare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, co. 2, D.lgs 50/2016, per l'affidamento della procedura in oggetto;

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica tramite piattaforma <https://sidraspa.acquistitelematici.it>;

- il Presidente di Commissione ha trasmesso al RUP, a conclusione della procedura di gara, la graduatoria finale giusto verbale prot. n.17604/22 del 20/04/2022;

- dalla predetta graduatoria risulta che la ditta TEMPORARY S.P.A ha presentato migliore offerta pari ad un aggio del 0.73%, ottenendo un punteggio complessivo di 90/100, collocandosi prima in graduatoria;

- la Ditta TEMPORARY S.P.A, in sede di gara, ha dichiarato di avere una sede adibita ad Ufficio sito in Catania, Via Zoccolanti, n. 17;

- il RUP, a seguito di verifica giustificativi giusto verbale prot. n. 19253/22 del 03 Maggio 2022, ha trasmesso la proposta di aggiudicazione agli organi competenti;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2022 - punto 9) è stato deliberato “ di prendere atto ed approvare la proposta del RUP e quindi aggiudicare l'appalto per la somministrazione di lavori temporaneo di un numero massimo di 35 (trentacinque) unità lavorative per la durata di massimo 24 (ventiquattro) mesi, alla ditta **TEMPORARY S.P.A**;

- l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 28/07/2022, prot. n.30699/22 a seguito della verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario;

- il Capitolato Speciale d'Appalto, norme generali amministrative e tecniche, l'offerta e il progetto tecnico prodotto da **TEMPORARY S.P.A** in sede di gara costituiscono, ancorché non materialmente allegati, parte integrante del presente contratto e si intendono qui trascritti e sottoscritti per piena accettazione tra le parti.

Preso atto che

- è stata avanzata istanza finalizzata a richiedere l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 59/11 s.m.i che risulta in corso d'istruttoria presso la Banca Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA);

- e, per gli effetti, il presente contratto viene stipulato in assenza

dell'informazione antimafia in quanto il termine di cui all'articolo 92 del

D.lgs. 159/2011 è decorso,

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Norme Regolatrici e definizioni. Le premesse di cui al presente

Contratto, gli atti ed i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, norme generali, amministrative e tecniche si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni legislative in materia, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni normative cogenti contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore dopo la stipulazione del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dalla SIDRA prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dalla ditta TEMPORARY S.P.A..

La Committente ha l'obbligo di comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art.2 - Oggetto. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di un numero massimo di 35 (trentacinque) complessive figure professionali i cui profili sono indicati all'art. 1 del Disciplinare di gara da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del D.lgs 276/2003 e s.m.i. e del D.lgs 81/2015 e s.m.i. a favore di

SIDRA S.p.a.

La richiesta di somministrazione consiste in:

- n. 17 unità da adibire a mansioni di Operaio da inquadrare nel II livello con un corrispettivo pro-capite di € 31.791,97 annui;

- n. 9 unità da adibire a mansioni di Impiegato tecnico-amministrativo da inquadrare nel III livello con un corrispettivo pro-capite di € 35.167,96 annui;

- n. 9 unità da adibire a mansioni di Impiegato tecnico-amministrativo da inquadrare nel IV livello con un corrispettivo pro-capite di € 37.590,24 annui.

Art.3 - Durata Contratto. La durata del presente appalto è fissata per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo a base di gara, tenuto conto del numero massimo di personale che si intende impiegare.

La durata dell'utilizzo dei singoli rapporti di lavoro forniti da Temporary alla Sidra è fissata per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto di lavoro.

I contratti non sono soggetti a rinnovo automatico.

Art.4 - Importo Contrattuale. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivamente stimato del servizio per l'intera durata dell'appalto in relazione al numero massimo previsto di lavoratori di cui si può chiedere la somministrazione ammonta ad € 1.500.000,00, (un milione e mezzo) oltre Iva in regime di Split payment, da intendersi in ogni caso comprensivo di tutti i servizi offerti e connessi ivi incluso l'aggio a favore di Temporary.

Detto importo è presuntivo atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla Committente sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli normativi e di quelli della propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la committente rappresentando l'importo massimo spendibile.

Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto sopra indicato è stato determinato sulla base della stima del valore dei singoli Ordini di Somministrazione che saranno attivati.

Ne consegue che il valore effettivo del contratto sarà determinato *ex post* in ragione delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite dal fornitore.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano a € 0,00 (zero).

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.5 - Condizioni e modalità per l'espletamento della fornitura. TEMPORARY S.P.A ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la somministrazione di lavoro e le norme presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.6 - Obblighi ed adempimenti a carico del contraente. Il contraente si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente

contratto nelle modalità previste ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile.

L'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze che possano influire sulla sua esecuzione;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, nell'Offerta tecnica e in quella Economica presentata dallo stesso Appaltatore;

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi;

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che potrebbero influire nell'esecuzione del servizio;

e) di giudicare remunerativa l'offerta presentata;

f) di aver effettuato uno studio approfondito delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e di ritenerlo adeguato;

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare, nel corso dell'esecuzione del servizio, secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del predetto D.P.C.M.

Art.7- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. TEMPORARY S.P.A do-

vrà:

a) fornire, prima dell'avvio dell'ingaggio del personale richiesto, alla Società scheda riepilogativa e curriculum vitae del lavoratore fornito;

b) fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile delle presenze;

c) inviare alla Società copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro temporaneo;

d) inviare ogni singola fattura perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra;

e) inviare mensilmente il riepilogo delle eventuali ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattuale, con allegata idonea documentazione della preventiva autorizzazione della Società;

f) impegnarsi a dare immediata comunicazione della Società dell'assenza del lavoratore;

g) in caso di assenza del lavoratore per la quale le norme di Legge riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà alla corresponsione della retribuzione dovuta;

h) sostituire - previa contestazione scritta da parte della società - il lavoratore che si è reso inadempiente alla corretta esecuzione delle prestazioni lavorative e/o allo svolgimento di mansioni in violazione dei principi di fedeltà, diligenza, riservatezza ed obbedienza;

i) operare in collaborazione con il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi assistenti ivi designati e/o con le unità aziendali competenti della Stazione Appaltante;

j) dare immediata comunicazione ai soggetti di cui al punto precedente

di qualsiasi evento riguardante l'andamento del servizio, anche verso l'utenza;

k) stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

l) corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal CCNL applicato dalla Società;

m) versare per ogni lavoratore i contributi previdenziali ed assistenziali;

n) versare i contributi INAIL;

o) attivare l'iter procedurale in conformità con le norme contrattuali in caso di provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;

p) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto;

q) impegnarsi, oltre al rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali responsabili.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., l'Agenzia aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti diretti e di ogni altro danno e/o molestia che, nell'esecuzione del servizio, ordinario e/o straordinario, gli stessi possano arrecare.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto con la propria organizzazione e mezzi, nonché tutti i servizi aggiuntivi,

nessuno escluso, con il rispetto dei tempi e delle modalità d'esecuzione di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara qui interamente richiamata.

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e di sicurezza, prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare in qualsiasi momento, a semplice richiesta da SIDRA S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'Articolo 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art.8 - Obblighi di riservatezza. Ai sensi dell'art. 2105 del Codice Civile l'appaltatore si impegna, per sè e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dalla Committente, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del servizio.

Art.9 - Trattamento dei dati personali. L'Appaltatore, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza

comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali e giuridici.

SIDRA S.p.A. è obbligata ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano sapere di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 s.m.i.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. n. 196/13, ha preso conoscenza dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.10 - Assicurazione RCT. L'Appaltatore s'impegna a mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che copra la Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto dell'Appalto, con massimale per sinistro non inferiore all'importo contrattuale.

Art.11 - Subappalto. E' fatto divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., risarcimento dei danni, incameramento della cauzione e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Società per effetto della risoluzione stessa.

Art.12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore si

obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto sopra detto, l'Appaltatore comunicherà, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il codice IBAN relativo al conto dedicato sul quale dovrà essere eseguita ogni transazione relativa al presente contratto.

Art.13 - Cauzione definitiva - TEMPORARY S.P.A così come richiestole, ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 2358443 emessa da Coface e Polizza Assicurativa RCT/RCO n 903642, emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI, che si intendono trascritte nel presente contratto che viene redatto e sottoscritto in firma digitale.

Qualora la Stazione appaltante esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione da parte di SIDRA S.p.a.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

Art.14 - Penali e Rilievi. L'Aggiudicatario deve eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dell'offerta presentata e della normativa in generale.

Il RUP vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche, tramite accertamenti in loco e segnalazioni dei destinatari degli interventi.

- a) In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, eccedenti il numero di giorni lavorativi indicati nell'offerta tecnica, sono applicate le seguenti penali così come specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

	Per quanto non espressamente specificato, si rinvia all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art.15 - Fatturazione e pagamenti. I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, in funzione dei singoli contratti attivati e onnicomprensivo dell'aggio offerto in sede di gara a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dall'Appaltatore.	
	La fattura dell'Appaltatore deve indicare il numero del C.I.G. associato alla procedura di gara, deve essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.	
	Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità.	
	Il codice univoco dell'ufficio è M5UXCR1.	
	Il pagamento della fattura sarà eseguito da SIDRA S.p.A. entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura traslata a fine mese.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, SIDRA S.p.A. acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità riguardo il versamento dei contributi previdenziali e di contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non sia corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.	
	SIDRA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 – bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante	
		12

	dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo.	
	Nel caso in cui EQUITALIA S.p.A. e/o Riscossione Sicilia S.p.A. comunica che sussista un inadempimento a carico del beneficiario, SIDRA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del DPR ut sopra richiamato.	
	I Pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul concorrente dedicato comunicato dall'Appaltatore, con esonero della SIDRA S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art.16 - Recesso. SIDRA S.p.A. può recedere dal contratto in qualsiasi momento fatto salvo il previo pagamento del servizio reso nonché l'integrale rimborso del costo dei lavoratori somministrati fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro sottoscritti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione All'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a giorni venti (20) naturali, decorsi i quali SIDRA S.p.A. prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.	
	Per quanto non espressamente specificato si rinvia all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto	
	Art.17 - Recesso per giusta causa. Sidra spa, può recedere dal contratto senza preavviso qualora si verifichi una giusta causa. Per tale si intende una violazione agli obblighi contrattuali così grave da determinare l'impossibilità alla prosecuzione del rapporto tra le parti.	
	Art.18 - Risoluzione per inadempimento. SIDRA S.p.A. ha il diritto di procedere alla risoluzione, oltre nelle ipotesi prescritte dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al verificarsi di una delle fattispecie descritte all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
		13

SIDRA S.p.A., nella persona del RUP, contesta tramite PEC gli addebiti

all'Appaltatore, assegnando un termine di venti (20) giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero sca-

duto il termine di cui sopra senza che sia intervenuta risposta, SIDRA

S.p.A. dispone la risoluzione di diritto del contratto, senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Nel caso di risoluzione, la comunicazione della decisione assunta da SIDRA

S.p.A. è fatta all'Appaltatore tramite comunicazione scritta in una delle forme che costituiscono prova certa delle spedizioni e di conoscenza ex articolo

1335 del codice civile (a titolo esemplificativo raccomandata a/r, PEC, etc.),

con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento

dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite. Il RUP nel comunicare

all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con

preavviso di venti (20) giorni naturali, che il DEC curi la redazione dello sta-

to di consistenza della fornitura già eseguita.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli one-

ri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale.

Nei casi di cui ai punti precedenti, in sede di liquidazione finale delle forniture

svolte riferita all'appalto risolto, l'onere della prova da porre carico

dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per affidare ad altra impresa la fornitura ove la SIDRA S.p.A. non si sia

avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.lgs. 50/2016

e s.m.i.

Art.19 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali. SIDRA S.p.A.

ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, SIDRA S.p.A. potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

SIDRA S.p.A. può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito. È vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto, sotto qualsiasi forma.

Non è ammessa la cessione, totale o parziale, del credito vantato dall'Appaltatore nei confronti di SIDRA S.p.A

Art.21 - Fallimento del contraente. Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione *ope legis* dal presente contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016

Art.22 Modello 231 – Temporary SpA è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.23 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Non sono ammesse modifiche o variazioni del presente contratto durante il periodo di efficacia dello stesso a meno che queste non vengano preventivamente concordate ed approvate da Sidra Spa.

Art.24 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del ser-

vizio. SIDRA S.p.A. dichiara che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il

Dott. Alessandro Maria Leotta e il Responsabile del Procedimento è l'Avv.

Antonio Crispi.

Art.25 - Foro Competente. Eventuali controversie che dovessero insorgere,

e che non potessero essere composta bonariamente riguardanti il presente

contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno

definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto dispo-

sto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposi-

zioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della

specificata controversia.

Il Foro competente è quello di Catania, con esclusione di qualsiasi altro Foro

concorrente o alternativo.

Art.26 - Forma del contratto; oneri fiscali e spese contrattuali, rimbor-

so spese di pubblicazioni. Il presente contratto è stipulato in modalità elet-

tronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 co. 1 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 conver-

tito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese e tasse inerenti alla stipulazione del

contratto ed ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rap-

porto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore stesso, ad eccezione

degli oneri fiscali posti a carico della SIDRA S.p.A. da disposizioni inderoga-

bili di legge.

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese dell'Appaltatore.

Art.27 - Elezioni di domicilio e comunicazioni. L'appaltatore si impegna

a non modificare il domicilio preventivamente comunicato e, in ogni caso, si

impegna ad indicare a Sidra Spa eventuali necessarie variazioni dello stesso.

In assenza di tale indicazione, le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante si riterranno pervenute con successo anche nelle eventualità in cui il domicilio sia variato.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere a conoscenza che la Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità (documenti inviati unitamente al presente contratto a mezzo PEC in formato PDF non editabile, la cui ricevuta di consegna equivale a conoscenza);

2. di aver letto e compreso i succitati documenti;

3. di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre la Committente al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi;

4. di essere a conoscenza ed accettare che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.

	1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni;	
	di manlevare la Committente dagli eventuali danni che le dovessero eventualmente derivare a causa della violazione dei succitati documenti, sia ad opera del sottoscritto contraente che dei suoi dipendenti e collaboratori.	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti espressamente dichiarano di accettare e sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali:	
	- Articolo 1: Norme Regolatrici e definizioni	
	- Articolo 4: Invariabilità dei prezzi;	
	- Articolo 5: Tempi di consegna ed esecuzione dei lavori;	
	- Articolo 14: Penali;	
	- Articolo 15: Pagamenti, nello specifico la seguente clausola <i>“Le parti, in deroga al D.lgs. 192/2012, pattuiscono espressamente il termine di 60 giorni per il pagamento della fattura dalla sua ricezione”</i> ;	
	- Articolo 16: Recesso;	
	- Articolo 18: Risoluzione del contratto;	
	- Articolo 20: Divieto di Cessione del contratto	
	- Articolo 25: Foro Competente;	
	- Articolo 26: Forma del contratto; oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazioni	
	Il contratto, composto da 19 pagine, sarà sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s), del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale.	
	SIDRA S.p.A. (F.to Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)	
	TEMPORARY S.P.A (F.to Michele Carriero in modalità elettronica)	
		19